



Avvocatura Generale dello Stato

Circolare n. 55/2021

Ai Signori Avvocati Distrettuali dello Stato

Loro Sedi

Ai Signori Avvocati e Procuratori dello Stato

Loro Sedi

Ai Signori Impiegati

Loro Sedi

Oggetto: applicazione della disciplina sull'obbligo del possesso e dell'esibizione del *green pass* ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro

Con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati, è stato introdotto, a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 – c.d. *green pass* - ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

In attuazione della predetta normativa sono state adottate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021, le allegate “*linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*”, alle quali l'Avvocatura dello Stato è tenuta ad attenersi.

In applicazione delle suddette linee guida, al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, presso le Sedi dell'Avvocatura dello Stato non sarà



Avvocatura Generale dello Stato

consentito, senza il possesso della certificazione verde COVID-19, l'accesso del Personale togato e amministrativo, di tutti i soggetti che presso l'amministrazione svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (anche sulla base di contratti esterni) o di formazione (es. praticanti), nonché di chiunque vi acceda per qualunque altra ragione (es. visitatori).

Si segnala che il *green pass* va esibito in formato cartaceo o digitale e non può essere, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Conseguentemente, a far data dal 15 ottobre p.v. l'accertamento sul possesso della certificazione verde COVID-19 è effettuato, da parte di tutte le Sedi dell'Avvocatura dello Stato, con le seguenti modalità.

1. La verifica del possesso del *green pass* deve essere svolta all'accesso ai locali, secondo la modalità "a tappeto", prevista dal par. 1.2 delle linee guida, preferibilmente con l'ausilio di mezzi informatici. Quanto al Personale amministrativo, la predetta verifica è effettuata prima della timbratura.

È comunque fatta salva la facoltà di effettuare, oltre al controllo al momento dell'accesso, ulteriori controlli "a campione".

2. Nelle more del rilascio da parte delle autorità competenti dell'applicativo che consenta la lettura del QR CODE in corso di predisposizione, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale trasmettono la relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione, ai fini dell'esonero dai controlli di cui al punto 1.

3. Il Segretario Generale e gli Avvocati Distrettuali possono individuare uno o più soggetti preposti al controllo, incaricati di effettuare materialmente le attività di verifica (ivi compresa quella sulla corrispondenza tra la certificazione verde COVID-19, esibita al momento dell'accesso, e la sua titolarità), di vietare l'accesso alla struttura del soggetto sprovvisto di *green pass* valido o che rifiuti di esibirlo, nonché di comunicare giornalmente all'Ufficio il nominativo del personale cui non è stato consentito l'accesso, ai fini della registrazione nel sistema di rilevazione delle presenze.



Avvocatura Generale dello Stato

Presso l'Avvocatura Generale sono soggetti preposti al controllo il personale di portineria delle Sedi di via dei Portoghesi e di via del Clementino, nonché il Preposto alla Vigilanza, i quali comunicheranno all'Ufficio del personale il nominativo del dipendente privo di *green pass* al momento dell'accesso.

4. Qualora successivamente all'ingresso si accerti che l'accesso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il soggetto incaricato dell'accertamento intima al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, redigendo apposito verbale di accertamento della violazione che, previa immediata contestazione all'interessato, viene trasmesso per i conseguenti adempimenti all'Avvocato Distrettuale (o all'Ufficio da quest'ultimo indicato) o, per l'Avvocatura Generale, all'Ufficio del personale, anche ai fini della registrazione nel sistema di rilevazione delle presenze. Se la violazione è commessa da un Avvocato o un Procuratore dello Stato, all'accertamento della stessa provvede il Segretario Generale, per l'Avvocatura Generale, o l'Avvocato Distrettuale.

In tali casi, una volta accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il Segretario Generale o l'Avvocato Distrettuale avviano altresì la procedura per la comminazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

5. Il personale soggetto all'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass* che risulti privo della certificazione al momento dell'accesso o in un momento successivo o che comunichi all'amministrazione di non esserne in possesso, è considerato assente ingiustificato, fino all'esibizione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, ferme restando le conseguenze disciplinari ove la condotta integri anche un illecito disciplinare.

L'assenza ingiustificata e la relativa causale dovranno essere comunicate all'interessato con mezzi idonei.



Avvocatura Generale dello Stato

6. Restano fermi, anche per i possessori di *green pass*, gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono a chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena.

Resta fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di *green pass* - il rispetto di tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

7. Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente circolare, si rinvia al contenuto delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE